


Comune di CARFIZZI
Bashkia e Karficit
Provincia di Crotone
Provinça e Kutronit



REGOLAMENTO
SULLA DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' DI ACCOGLIENZA RICETTIVA A
CONDUZIONE FAMILIARE "BED&BREAKFAST".

Approvato con delibera consiliare n. 07 del 25/02/2011

Art. 1

Finalità

Il Comune di Carfizzi, in armonia con gli indirizzi comunitari, nazionali e regionali in materia di turismo, promuove lo sviluppo del servizio di "Bed&Breakfast"(camera e colazione), di seguito denominato B&B presso le abitazioni private, a tutelare ed a promuovere le tradizioni e le iniziative culturali cittadine, a valorizzare il patrimonio esistente e i prodotti tipici locali;

Art. 2

Oggetto

Il presente regolamento disciplina, in attuazione delle disposizioni di cui alla L.R. n.2 del 26.02.2003, il servizio di Bed&Breakfast presso private abitazioni.

Art. 3

Definizione e caratteristiche del servizio

1. E' da intendersi Bed & Breakfast l'attività di accoglienza ricettiva esercitata da privati che, in via occasionale o saltuaria, senza carattere di imprenditorialità e avvalendosi della organizzazione familiare, utilizzando parte della propria abitazione fino ad un massimo di quattro camere e otto posti letto, fornendo ai turisti alloggio e prima colazione.
2. La superficie delle camere adibite al servizio alloggio non può essere inferiore a mq 8 per la camera singola e mq 12 per la doppia.
3. Il servizio alloggio deve essere assicurato avvalendosi della normale organizzazione familiare e deve fornire a chi è alloggiato i seguenti servizi complementari:
 - fornitura e cambio della biancheria, compresa quella da bagno, due volte la settimana e al cambio del cliente;
 - un servizio bagno autonomo rispetto alle esigenze della famiglia, con un rapporto non inferiore a quattro posti letto per ogni bagno;
 - la pulizia quotidiana dei locali;
 - la fornitura di energia elettrica, acqua calda e fredda e riscaldamento;
 - il servizio di prima colazione, con cibi e bevande prevalentemente da produzione calabrese.
4. La permanenza degli ospiti non può portarsi oltre 60 giorni consecutivi.
5. L'esercizio dell'attività di B&B non necessita di iscrizione alla sezione speciale del registro degli esercenti il commercio e non comporta l'obbligo di aprire la partita IVA, secondo quanto stabilito dal Ministero delle Finanze nella risoluzione ministeriale n.180 del 14 dicembre 1998.
6. Chi esercita l'attività di cui alla presente legge è tenuto, altresì, a comunicare, su apposito modello ISTAT, al Comune e all'APT almeno semestralmente il movimento degli ospiti ai fini della rilevazione statistica ed entro il 30 settembre di ogni anno, per il periodo di apertura dell'attività, i prezzi minimi e massimi con validità dal 1° gennaio dell'anno successivo. Copia delle tariffe deve essere esposta all'interno della struttura ricettiva. La mancata comunicazione delle tariffe entro il termine indicato comporta l'automatica conferma di quello in vigore.
7. Il Comune e l'APT in conformità alle comunicazioni di cui ai precedenti comma redigono annualmente, ai fini dell'informazione turistica, l'elenco delle attività ricettive di B&B, comprensivo dei prezzi praticati, dandone comunicazione alla Regione e all'APT provinciale entro il 31 dicembre di ogni anno.
8. Nessuna attività di B&B può essere esercitata da titolare non iscritto nell'elenco previsto dal comma precedente.
9. Il gestore fornisce all'Autorità di Pubblica Sicurezza ogni comunicazione relativa alle presenze, secondo la normativa vigente.
10. L'esercente non può gestire altra attività di B&B ed è tenuto a comunicare al Comune ed all'APT l'eventuale cessazione dell'attività ai fini della cancellazione dall'elenco di cui al comma 7.

11. In conformità all'art. 6 della L.R. 26.02.2003 n.2 è obbligatoria, altresì, l'iscrizione nell'elenco regionale dei soggetti esercenti in Calabria l'attività di B&B. L'elenco è articolato per sezioni provinciali ed è gestito dalle APT per il territorio di competenza.

Art. 4

Requisiti urbanistico edilizi

L'esercizio dell'attività B&B non costituisce cambio di destinazione d'uso dell'immobile:
I locali destinati all'esercizio dell'attività di cui all'art.3 devono possedere le caratteristiche strutturali ed igienico-sanitarie previste dallo strumento urbanistico – edilizio del Comune di Carfizzi per i locali di civile abitazione.

Art. 5

Adempimenti amministrativi – idoneità – inizio attività

1. I privati che intendono esercitare l'attività di cui all'art. 3 del presente regolamento devono presentare richiesta di autorizzazione al Comune ed all'APT, ai sensi dell'art. 4 della L.R. 26/02/2003 n.2.

In particolare la richiesta deve contenere:

- Le generalità complete del titolare dell'attività e l'ubicazione esatta dell'immobile in cui si intende svolgere la stessa attività;
- L'indicazione del diritto esercitato dall'esercente sull'immobile (proprietario, locatore, usufruttuario, ecc.)
- Il periodo di svolgimento dell'attività nell'arco dell'anno;
- Le tariffe minime e quelle massime che si intendono praticare;
- La planimetria dell'immobile con l'indicazione dell'uso cui sono destinati i vari locali evidenziando le parti messe a disposizione degli ospiti;
- Il titolo di possesso dell'immobile;
- Il numero delle camere, dei posti letto e dei servizi igienici;
- L'eventuale atto di approvazione dell'assemblea condominiale nel caso di immobile facente parte di edificio composto da più appartamenti;
- La dichiarazione di sussistenza dei requisiti soggettivi del titolare e degli eventuali rappresentanti previsti dagli artt. 11 e 12 del T.U.L.P.S. approvato con R.D.L. 18 giugno 1931, n. 773.

2. Alla richiesta dovranno essere allegati i seguenti documenti:

- planimetria dell'unità immobiliare, con indicazione della superficie utile e dei vani e servizi, delle aree di pertinenza, evidenziando le parti messe a disposizione degli ospiti;
- atto in copia conforme all'originale comprovante la disponibilità dell'immobile (compravendita, locazione o altro);
- atto di assenso a firma dei proprietari o comproprietari nel caso di istanza presentata da altri.

3. Il Comune entro 60 giorni provvede ad effettuare un sopralluogo per la verifica dell'idoneità della struttura all'esercizio dell'attività, il cui esito sarà comunicato alla Regione – Assessorato al Turismo, alla Provincia oltre che all'interessato.

Art. 6

Albo Bed & Breakfast

1. E' istituito ai sensi dell'art. 2, comma 5 della Legge Regionale 17.02.2003, n.2 l'Albo degli operatori nell'attività dei "Bed and Breakfast" del Comune di Carfizzi, contenente i seguenti dati:

- Numero di iscrizione;
- Data di iscrizione;
- Dati anagrafici dell'operatore;
- Sede dell'attività;
- Numero delle stanze e dei letti disponibili e dei servizi igienici;
- Prezzi praticati;
- Indicazione del periodo di apertura.

2. L'Albo di cui al comma precedente è trasmesso alla Direzione Regionale del Commercio e Turismo ed all'A.P.T. entro il 30 aprile di ciascun anno. Gli aggiornamenti all'Albo, sia per nuove iscrizioni che per cancellazioni nel corso dell'anno, saranno inviate alla Direzione Regionale del Commercio e Turismo e all'A.P.T. entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di inizio o di cessazione dell'attività.
3. L'elenco degli operatori nell'attività di B&B rimarrà esposto all'Albo Pretorio del Comune e nelle bacheche comunali situate nelle frazioni.

Art. 7

Controlli e sospensioni delle autorizzazioni

1. Il Comune controlla periodicamente il rispetto dell'obbligo al mantenimento dell'attività.
2. Il Comune, anche su segnalazione dell'APT o dell'ASL competenti per territorio, può adottare provvedimenti di sospensione o chiusura dell'esercizio, mediante revoca dell'autorizzazione e conseguente cancellazione dagli elenchi delle attività ricettive B&B, nei seguenti casi:
 - perdita, da parte del titolare, del possesso dei requisiti soggettivi di cui al TULPS approvato con R.D.L. 18 giugno 1931, n.773 e successive modificazioni;
 - attività difforme dagli scopi per i quali è stata rilasciata l'idoneità;
 - reiterate segnalazioni da parte degli ospiti di carenze e disservizi;
 - persistente inosservanza delle normative di tutela del turista.
3. In caso di accertamenti di irregolarità, il Comune diffida a rimuovere le stesse entro il termine non superiore a 10 giorni e, in caso di inadempienza, procede alla sospensione dell'attività, per un periodo non superiore a 6 mesi, decorso inutilmente il quale procede alla chiusura dell'attività.
4. I provvedimenti di sospensione e di chiusura sono comunicati all'APT per l'annotazione sull'elenco.

Art. 8

Sanzioni

1. Il Comune per le inadempienze accertate può comminare le sanzioni di seguito elencate:
 - a) per omessa esposizione delle tabelle delle tariffe praticate sanzione pecuniaria da Euro 105,00 a Euro 420,00;
 - b) per applicazione di prezzi difformi rispetto a quelli esposti: Euro 210,00 a Euro 840,00;
 - c) per accoglimento degli ospiti in numero eccedente rispetto alla capienza massima di posti letto autorizzata: da Euro 155,00 a Euro 775,00;
 - d) per apertura abusiva c/o omessa denuncia inizio attività da Euro 260,00 a Euro 1.000,00.
2. Le sanzioni di cui al comma 2, in caso di persistente inosservanza, sono raddoppiate.

Art. 9

Sospensione dell'attività

1. Il titolare dell'attività di B&B che intende sospendere temporaneamente l'esercizio deve darne, preventivamente, comunicazione al Comune e all'APT.
2. La sospensione temporanea non può essere superiore a sei mesi, prorogabili per ulteriori 6 mesi per comprovanti motivi di forza maggiore. Decorso tale termine l'attività si considera definitivamente cessata ed il Comune procede alla revoca dell'autorizzazione.
3. Per l'applicazione delle sanzioni si applica la Legge 24.11.1981, n.689.

Art. 10

Disposizioni finali

1. Per quanto espressamente previsto si fa rinvio alle disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia.